



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

VADEMECUM

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2022

La presente guida ha lo scopo di fornire informazioni sintetiche sugli aspetti più rilevanti circa la presentazione delle candidature a tutti coloro che intendono competere per **l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Guidonia Montecelio indetta per il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 26 giugno 2022.**

ATTENZIONE!

Le presenti istruzioni rappresentano indicazioni a mero titolo informativo. Normativa, procedure complete, fac simile e ogni eventuale chiarimento disponibili SU <https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed-marzo-2022>

Il presente documento ed i modelli allegati non sono in alcun modo sostitutivi delle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", pubblicate dal Ministero dell'Interno in versione aggiornata sul sito <https://dait.interno.gov.it>

L'ufficio elettorale comunale si riserva di procedere in ogni momento all'aggiornamento della presente guida in conseguenza della adozione e/o pubblicazione di ulteriori disposizioni normative, istruzioni, circolari, ecc da parte delle autorità competenti.

Si evidenzia che nell'ambito della presentazione delle candidature **non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000**. Non sono pertanto ammesse le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione alle liste elettorali mediante autocertificazione dell'interessato in calce al documento e, in generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

INDICE

1. PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO.....	pag. 3
1.1 Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei Candidati alla carica di consigliere comunale.....	pag. 3
1.2 Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.....	pag. 4
1.2.1 Numero dei presentatori della lista.....	pag. 4
1.2.2 Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori.....	pag. 4
1.2.3 Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico.....	pag. 5
1.2.4 Indicazione dei delegati di lista.....	pag. 5
1.3 Programma amministrativo.....	pag. 6
1.4 Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune.....	pag. 6
1.5 Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale - Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.....	pag. 7
1.6 Certificato attestante che i candidati sono elettori.....	pag. 7
1.7 Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea	pag. 8
1.8 Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.....	pag. 8
2. MODALITÀ PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA.....	pag. 9
2.1 Termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature.....	pag. 9
2.2 Ricezione delle candidature.....	pag. 9
3. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA.....	pag. 11
3.1 Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.....	pag. 11
3.2 Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.....	pag. 12
3.3 Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.....	pag. 12
4. PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE.....	pag. 13

1. Preparazione delle candidature per l'elezione del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco

1.1 - Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Per il Comune di GUIDONIA MONTECELIO ogni lista deve comprendere un numero di candidati **non inferiore a 16 e non superiore a 24.**

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e i loro dati anagrafici (*nome, cognome, luogo e data di nascita*) devono essere scritti **IN STAMPATELLO** e corrispondere esattamente nei vari atti che saranno depositati: atto principale e atti separati, atto di accettazione della candidatura e certificato di iscrizione alle liste elettorali.

Per i cittadini U.E. deve essere specificato lo Stato membro di cui siano cittadini.

E' possibile l'aggiunta della specifica "**detto**" che dovrà essere riportato anche sulla dichiarazione di accettazione della candidatura. Le candidate donne, se lo ritengono opportuno, possono indicare chiaramente il proprio cognome seguito dalla dicitura **coniugata (cgt.) con /vedova (vd) di**; questi dati dovranno corrispondere in modo inequivocabile con quanto riportato sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura e sulla lista dei candidati.

Le liste di candidati devono essere formate in modo tale che nessuno dei due generi venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

L'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), della legge n. 215/ 2012, modificando l'articolo 33, primo comma, del testo unico n. 570/1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) la commissione elettorale circondariale verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduce la lista cancellando (partendo dall'ultimo della lista) i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati.

Qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione stessa procederà alla riconsolidazione della lista.

In base all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge, che modifica l'articolo 33, primo comma, lettera e), del testo unico n. 570/1960, **la commissione elettorale circondariale effettuerà una analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati.**

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, **il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.** Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di **non aver accettato candidature in altro Comune.**

1.2 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta; la stessa deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere indicato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data e luogo di nascita.

Particolare attenzione va posta all'osservanza delle disposizioni in materia di **privacy** assicurando il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, informando le persone dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti:

1.2.1 – Numero dei presentatori della lista

La dichiarazione di cui al punto 1.2 deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori, a seconda della relativa fascia di popolazione.

Per il comune di GUIDONIA MONTECELIO, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da **non meno di 200 e non più di 400 elettori** iscritti nelle liste elettorali **del Comune di GUIDONIA MONTECELIO**.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

1.2.2 - Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori, la cui **firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti IN STAMPATELLO il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.**

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni:

i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

ATTENZIONE: l'articolo 14 della legge n. 53 / 1990, è stato modificato, da ultimo, dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, **pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al presidente della provincia e al sindaco.**

La menzione della **qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione**, non suscettibile di sanatoria postuma.

Nella sua giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha affermato che **non si deve ritenere valida la sottoscrizione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.** (Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6350)

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Consiglio di Stato ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengano e che non sussiste** ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni **il limite della "pertinenza"** secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente a cui appartengono o che si svolge in tale territorio. **Per tutti i soggetti dell'art. 14** esiste un **unico limite**, quello dello svolgimento delle **funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio** di cui sono titolari o al quale appartengono.

Si ritiene opportuno ricordare che qualora il Pubblico Ufficiale autenticatore sia un **consigliere comunale di un comune diverso** da quello interessato dalle elezioni, l'autenticazione deve essere redatta con firma chiara e leggibile, specificando, oltre al nome, cognome e qualifica, anche il luogo dove è avvenuta l'autenticazione (ad esempio con le parole "nel comune di....." oppure "in.....").

Gli **elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento** possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Della dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare, insieme agli altri atti, alla lista dei candidati.

1.2.3 - Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico

Le liste possono essere contraddistinte con la **denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico** che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

In questo caso, all'atto di presentazione della lista, deve essere anche allegata una **dichiarazione in originale** sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con **mandato autenticato da notaio**, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

1.2.4 - Indicazione dei delegati di lista *La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di n. 2 delegati incaricati:*

- di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste
- di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale
- di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

I delegati possono essere anche presentatori o candidati.

1.3 - Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

Si raccomanda, pertanto, di presentare il programma amministrativo, **oltre che in formato cartaceo, anche in formato elettronico “.pdf”** su compact disc o chiavetta usb.

In caso di collegamento di più liste allo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il **medesimo programma amministrativo**.

1.4 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune.

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei **certificati** comprovanti la condizione di **elettori del comune di GUIDONIA MONTECELIO** dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, anche per i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune.

Tali certificati non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Per consentire all'ufficio elettorale comunale di produrre i certificati occorrenti entro il termine fissato per la presentazione delle liste, è opportuno che le fotocopie dei moduli già completi delle firme dei presentatori, oltre che del contrassegno della lista e della data di autenticazione delle firme, siano via via consegnate al più presto all'ufficio elettorale.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti:

- su carta oppure • in formato digitale A MEZZO PEC.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti **anche in formato digitale**, tramite **posta elettronica certificata**.

La richiesta digitale può essere presentata dal **segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati** (la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico) e deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC costituiscono, ad ogni effetto di legge, **copie conformi all'originale** e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale. **La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale** viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;

- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. Sono competenti ad eseguire tali autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53 / 1990.

1.5 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale - Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Con la lista deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale.

La stessa dichiarazione deve contenere anche la **dichiarazione sostitutiva** del candidato di **non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità** previste dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 235/2012.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare anche il **collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale**.

La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità già indicate nel paragrafo 1.2.2 - *Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori*.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale, all'atto di accettazione della candidatura, può esprimere il proprio consenso e delegare il rappresentante legale del partito/movimento politico/lista o persona da lui delegata **alla richiesta ed al ritiro del certificato del casellario giudiziale** di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al D.P.R. 14/12/2002 N. 313.

1.6 - Certificato attestante che i candidati sono elettori

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei **certificati** nei quali **si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica**.

Per i **cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale**, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma I, del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi

elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme di cui al punto 1.5 *Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune.*

1.7 - Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una **dichiarazione** contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
 - b) un **attestato**, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
- La mancata od omessa produzione dei sopra citati documenti comporta la legittima esclusione del candidato.

L'attestato di cui alla lettera b) può essere sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

L'originale dell'attestato medesimo può essere richiesto dalla sottocommissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione.

(Consiglio di Stato, Sezione seconda:

- 15 settembre 2021, n. 6311;
- 17 settembre 2021, n. 6357)

1.8 - Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Il candidato sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

La presentazione delle liste deve essere corredata dal modello del contrassegno.

Il contrassegno di lista deve essere conforme alle disposizioni dell'art. 33 T.U. 570/1960.

Per non essere ricusato dalla sottocommissione elettorale circondariale, il contrassegno non dovrà essere identico o poter confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello di partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

E' vietato depositare contrassegni che riproducono:

- immagini o soggetti di natura religiosa;
- simboli del Comune;
- denominazione e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione all'uso da parte della stessa società;
- espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, o a qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

Il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, **in due misure diverse e in triplice copia per ciascuna misura, che dovrà essere circonscritta in un cerchio del diametro:**

- **di cm. 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)
- **di cm. 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione)

Ogni eventuale dicitura facente parte del contrassegno dovrà risultare circonscritta dal cerchio.

L'art. 38 bis c. 2 lettere a e b del D.L. n. 77/2021 ha previsto che il contrassegno possa essere consegnato, in alternativa alla forma cartacea in triplice esemplare, come sopra descritto, anche **su supporto digitale**.

In tal caso il partito o gruppo politico o lista potrà depositarlo su supporto fisico, come CD, dvd, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circonscritto da un cerchio.

Tuttavia **l'ufficio elettorale comunale**, per la maggiore efficienza delle attività di diffusione in rete delle candidature e dei risultati elettorali, di stampa di manifesti e schede elettorali da parte delle stamperie incaricate e di approvazione e verbalizzazione da parte della sottocommissione elettorale circondariale, **invita i partiti/gruppi politici/liste a depositare, se possibile, il contrassegno in entrambi i formati cartaceo e digitale**, con la raccomandazione che l'immagine del contrassegno sia perfettamente identica nei due formati predetti.

2. Modalità per la materiale presentazione della lista

2.1 – Modalità e termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature **deve essere fatta a mano** presso la SEGRETERIA GENERALE del Comune sito in Piazza Matteotti 20, 00012 RM.

La presentazione delle candidature può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 13 maggio 2022 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 14 maggio 2022 (rispettivamente 30° e 29° giorno antecedenti la data della votazione)**.

L'ufficio elettorale resterà aperto per tali incombenze il **venerdì 13 maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato 14 maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00**.

2.2 - Ricezione delle candidature

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, **una ricevuta dettagliata** che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

E' opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

Il segretario comunale non può omettere di far rilevare le irregolarità che eventualmente riscontri. Ogni lista presentata deve essere consegnata alla Sottocommissione Elettorale Circondariale entro

lo stesso giorno per essere sottoposta al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni a corredo.

3. Designazione dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa e viene effettuata dai delegati di lista di cui al paragrafo 1.2.4.

I rappresentanti hanno il compito di vigilare per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Essi devono essere elettori del comune. Nulla vieta che un delegato designi sè stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

3.1– Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità dell'art. 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

E' preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Potranno essere contenute in unico atto, ma sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno **effettivo** e l'altro **supplente**, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata e potranno essere valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione. Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno.

3.2– Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- **Al segretario del comune** entro il giovedì precedente l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata;
- **Direttamente al presidente di seggio** esclusivamente in formato cartaceo il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione.

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 / 1990 e s.m.i.

Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

3.3 – Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segretaria dei rispettivi uffici.

I delegati delle liste possano provvedervi con gli stessi termini e le medesime modalità già indicate per le designazioni dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e, quindi, **entro il giovedì precedente l'elezione mediante PEC o entro l'inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale in caso di presentazione in forma cartacea.**

4. Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s.m.i. ha stabilito l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, **per ciascun candidato:**

- il curriculum vitae
- il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Non è richiesto il consenso degli interessati

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.** Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

I suddetti documenti di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica di sindaco, **devono essere trasmessi al comune**, il quale entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicarli nell'apposita sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale.

L'omessa pubblicazione dei documenti sui siti internet dei partiti, movimenti politici o liste non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

Il presente documento ed i modelli allegati non sono in alcun modo sostitutivi delle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", pubblicate dal Ministero dell'Interno in versione aggiornata sul sito <https://dait.interno.gov.it>